

141

SEZIONE

LUOGOTENENZA

TRENTO

1893

PRESIDIALE

B

1 - 43

N.° 2691 Civil.

Registrato oggi al N.° 7 nel libro dei Consorzi industriali ed economici.

DALL' I. R. TRIBUNALE CIRCOLARE
quale Senato di commercio

Proverato li 17 Nov 1892
(L. S.)

Attestato di compartecipazione.

Il Signor
venne oggi accettato a socio di questa Società cooperativa di acquisto e smercio ed ha pagato la
quota di compartecipazione di fior. e per sua giustifica-
zione gli si rilascia il presente attestato in calce allo Statuto Sociale.

..... li 189.....

Il Consigliere

Il Presidente

STATUTO

della

„Famiglia cooperativa di Lomazzo“

Società cooperativa rurale per acquisto e smercio di generi di prima e più comune necessità, scorte agrarie, prodotti agricoli e sericoli, e di frutticoltura, a garanzia limitata.

addì 8 Dicbre 1892 (novanta due)

Art.º I. Scopo.

§ 1. I sottoscritti costituiscono col presente una Società cooperativa di acquisto e smercio di generi registrata, a garanzia limitata, ed a tempo indeterminato.

§ 2. La società ha lo scopo di somministrare ai propri soci, per mezzo di acquisto per conto comune con propri magazzini, i generi di prima e più comune necessità, come pure scorte agrarie, nonchè quegli articoli che il Consiglio Direttivo giudicherà più utili in qualità e quantità richiesta dal bisogno dei propri soci, e così pure di smerciare cumulativamente i prodotti agricoli, sericoli, e di frutticoltura, ed altri generi come si riterrà utile a favore dei propri soci, procurando loro maggiori vantaggi, comodità, risparmio.

Art.º II. Sede e denominazione.

§ 3. La Società ha la sua sede in.... Distretto di.... e si denominerà: *La famiglia cooperativa di....* Consorzio registrato a garanzia limitata.

§ 4. La Società sarà iscritta nei Registri a garanzia limitata, e sarà costituita quando conti almeno trenta soci.

Art.º III. Assunzione nella società.

§ 5. Possono formar parte della società soltanto persone giuridiche, cioè capaci ad obbligarsi, e che abitino in un comune del Distretto di..... e che prima della formale costituzione della so-

cietà vi prendano parte colla propria firma. Possono far parte del Consorzio anche corpi morali a mezzo dei loro legali rappresentanti. Persone che vogliono far parte della società, dopo seguita la sua costituzione, devono fare analoga dimanda in iscritto alla Direzione, od a voce in sede ufficiosa, la quale decide sulla medesima accettando inappellabilmente il chiedente, senza indicare i motivi della deliberazione.

Art.º IV. Fondo sociale.

§ 6. Il capitale sociale di fondazione è formato mediante quote di compartecipazione di fior. 5 l'una. Ogni socio deve partecipare a questo con almeno una quota.

§ 7. All'atto del pagamento delle quote il socio riceverà in calce alla copia del presente statuto un certificato di compartecipazione al proprio nome denotante il numero delle quote contribuite, sottoscritto dal Presidente e da un consigliere della Direzione e segnato col timbro della società.

§ 8. Sull'importo delle quote di partecipazione non viene corrisposto interesse o dividendo.

Art.º V. Organi sociali.

§ 9. Sono organi sociali:

- a. Le Adunanze generali.
- b. La Direzione della Società.
- c. La Commissione di sorveglianza.

Art.º VI. Adunanza generale.

§ 10. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

§ 11. Le ordinarie devono convocarsi dalla Direzione annualmente, entro i due mesi seguenti alla chiusa dell'anno amministrativo.

§ 12. Le straordinarie possono convocarsi ogni volta che la Direzione lo crederà necessario, o sono richieste dal consiglio di sorveglianza, od almeno da una quarta parte dei soci che ne fanno domanda in iscritto, portando l'ordine del giorno da pertrattarsi.

§ 13. I soci devono essere avvisati della convocazione dell'adunanza otto giorni prima mediante circolare, ove sieno indicati il giorno, l'ora ed il luogo della sessione, e gli oggetti da pertrattarsi.

§ 14. L'ordine del giorno verrà fissato dalla Direzione; in esso devono essere scritte anche quelle proposte che giungessero in tempo e fossero presentate da cinque soci almeno.

§ 15. Alle adunanze generali hanno diritto di intervenire tutti i soci. Quelli che fossero impediti di intervenire in persona possono farsi rappresentare da altro socio con regolare procura.

Nessun socio può rappresentare più di due altri membri della società con procura.

§ 16. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale è richiesta la contemporanea presenza di almeno la quarta parte dei soci, e la maggioranza assoluta di voti dei comparsi.

§ 17. Se in seguito alla prima convocazione di un'adunanza generale non interviene alla sessione almeno la quarta parte dei soci, la Direzione deve convocarne un'altra entro quindici giorni, nella quale sono validi i conchiusi qualunque fosse il numero dei soci comparsi.

§ 18. Venendo in discussione qualunque mutamento o forma di statuto, o la erezione di altri magazzini sociali nel raggio distrettuale, come pure l'aumento o la riduzione delle quote di compartecipazione, l'esclusione di soci, o lo scioglimento della società, nell'assemblea devono esser presenti in persona o mediante procuratore almeno due terzi dei soci, e la deliberazione sarà valida soltanto quando ottenga il voto di tre quarti dei comparsi.

§ 19. A parità di voti deciderà quello del Presidente; le votazioni si faranno per alzata e seduta, e, deliberandolo l'assemblea, anche per appello nominale o schede segrete.

Le elezioni od altro che vorrà l'assemblea saranno fatte mediante schede segrete.

§ 20. I conchiusi presi validamente da adunanze generali sono obbligatori anche pei soci non comparsi e non rappresentati nelle stesse.

§ 21. Sulle discussioni o deliberazioni d'adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente e da due soci verificatori.

Art.º VII. Facoltà riversate alle Adunanze generali.

§ 22. Sono riservate alle adunanze generali le decisioni sui seguenti oggetti:

a. l'approvazione, la riforma, la mutazione ed il completamento dello statuto.

b. l'approvazione del regolamento interno pel magazzino, o per lo smercio, ed eventualmente la fondazione di magazzini filiali nel raggio distrettuale per maggiore comodità dei soci.

c. l'elezione del Presidente e dei consiglieri, di due membri della Commissione di sorveglianza, di due eventuali provveditori e del magazziniere.

d. la determinazione del relativo importo massimo del quale possa validamente venire obbligata la società.

e. l'approvazione dei prestiti superiori contemplati nel capoverso antecedente, e degli investimenti del danaro sociale.

f. la determinazione delle somme da passarsi al fondo di riserva.

g. la fissazione della maniera o modo nei quali i singoli soci devono o possono partecipare alle operazioni sociali ed all'acquisto dei generi somministrati dai magazzini sociali.

h. la proporzione degli acconti che la Direzione è autorizzata a pagare ai soci per i generi somministrati alla società.

i. le rate e le epoche nelle quali sieno eventualmente da pagarsi le quote di compartecipazione.

j. l'ammontare delle tasse di buon ingresso dei nuovi soci, e l'epoca del relativo pagamento.

l. la determinazione degli utili netti che vanno devoluti al fondo di riserva.

m. la punizione e la esclusione di soci che agissero contro i patti sociali, ed a danno della società.

n. la liquidazione dei conti, dei bilanci, della gestione sociale, e la relativa assolutoria.

o. lo scioglimento della società.

Art.º VIII. Direzione.

§ 23. La Direzione è composta d'un Presidente, d'un Vicepresidente, e di altri cinque membri che vengono eletti dall'adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta con votazione piena al primo e secondo esperimento, e votazione ristretta al terzo; ed a parità di voti infine decide la sorte.

La prima Direzione della Società, come pure la sua durata in carica viene precisata dal § 67.

§ 24. I membri della Direzione, come pure i loro eventuali sostituti devono venire insinuati subito dopo la nomina loro per l'iscrizione nei Registri Consorziali a scanso delle pene disciplinari previste dalla legge. A tale insinuazione va unita la loro legittimazione. I membri della Direzione sono legittimati da questi Statuti (§ 67). In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione fatto dall'adunanza generale. I membri esistenti della Direzione cessano appena compita la iscrizione nei Registri consorziali dei nuovi membri che entreranno nei loro posti, e che ricevono dai primi la consegna dei loro affari sociali.

Venendo a mancare un membro della Dire-

zione per morte od uscita dalla società, l'assemblea generale è chiamata ad eleggerne altri in loro sostituzione, e questi restano in carica per quel tempo pel quale durerà il servizio di coloro a cui subentrano.

Il modo usato per la nomina della Direzione sarà eguale anche pei due membri del Consiglio di sorveglianza, e pegli altri impiegati della Società che si ritenessero necessari nell'azienda, venendo pur essi legittimati col relativo protocollo di nomina.

§ 25. La Direzione prende le sue deliberazioni in sessioni collegiali, le quali sono valide quando oltre il Presidente vi intervenga almeno la metà dei Consiglieri.

I conchiusi della Direzione si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di voti pari decide quello del Presidente.

§ 26. La Direzione deve:

a. condurre la gestione sociale sotto l'osservanza delle norme dello statuto;

b. evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal Presidente;

c. nominare eventuali persone di servizio, e d'accordo colla Commissione di sorveglianza stabilire i relativi onorari;

d. constatare e liquidare i danni recati dai soci alla società;

e. ordinare le Commissioni di provvista giusta i bisogni ai provveditori eventuali.

f. presentare gli annui bilanci, e gli inventari, e fare le opportune proposte all'assemblea generale;

g. nei casi più opportuni invitare a sessione, se crede, la commissione di sorveglianza a prendere collegialmente le relative deliberazioni.

Art.° IX. Segnatura.

§ 27. La segnatura per la società segue con ciò, che alla firma della società scritta o stampata, il Presidente, oppure il suo sostituto, ed un secondo membro della Direzione aggiungono la loro sottoscrizione.

§ 28. Il timbro sociale porterà scritte le parole « La Famiglia cooperativa di »

Art.° X. Presidente.

§ 29. Il Presidente rappresenta la Società tanto in Giudizio che fuori, di fronte ad ogni Autorità, come pure a terzi. Egli firma le pubblicazioni e gli atti sociali.

Quando però vengono contratti obblighi a carico della società, oltre la firma del Presidente occorre quella d'un altro Consigliere di Direzione, e sempre poi l'apposizione del timbro sociale. Egli convoca e dirige le adunanze generali e tutte le sessioni della Direzione.

Egli non dà il suo voto che nel caso di voti pari.

Art.° XI. Commissione di Sorveglianza.

§ 30. La Commissione di sorveglianza è composta di tre membri, due di questi da nomi-

narsi dall'assemblea generale secondo le regole segnate per la Presidenza al § 23, ed uno dalla Presidenza del Consorzio agrario distrettuale. ... Questi eleggono tra loro un capo.

§ 31. Spetta alla medesima:

a. ispezionare in ogni tempo, ed almeno una volta al mese i registri, e fare lo scontro di cassa alla presenza almeno di un membro della Direzione, il rivedere i conti, i bilanci, e gli inventari annuali;

b. sospendere in caso d'urgenza le deliberazioni della Direzione, ove fossero palesemente contrarie allo statuto, ed ai conchiusi dell'assemblea, convocando tosto l'assemblea generale per deliberare il da farsi in proposito;

§ 32. dare il proprio consenso affinché la Direzione possa validamente assumere mutui, contrarre obblighi, e fare investimenti superiori a quelli stabiliti nell'assemblea generale;

§ 33. deve unirsi in sessione ogni volta che è invitato dalla Direzione della società, e manifestare il risultato delle osservazioni da essa rilevate.

Art.° XII. Provveditori.

§ 34. Questi possono essere due, nominati dall'assemblea generale, ed hanno la mansione di provvedere in conveniente quantità e qualità a tempo opportuno le derrate ordinate dalla Direzione.

§ 35. Fanno contratti a nome della società ma sotto propria responsabilità finchè non sieno accettati dalla Direzione, alla quale di volta in volta devono comunicare gli estremi.

§ 36. Possono funzionare dietro loro convenzione anche separatamente, ma sono però solidali tra loro. Ogni atto quindi fatto anche da un solo, è imputabile anche all'altro.

§ 37. Dovendo nel fare le provviste contrarre spese borsuali, queste saranno loro rimesse dalla società.

§ 38. Di qualunque merce che viene accettata dalla Direzione, devono presentare le fatture del fornitore, nelle mani del quale la Direzione farà direttamente i pagamenti.

Art.° XIII. Magazziniere.

§ 39. Il magazziniere deve essere nominato dall'assemblea generale.

§ 40. Avrà un corrispondente onorario stabilito dalla Direzione in unione alla Commissione di sorveglianza.

§ 41. Esso è responsabile d'ogni danno che avvenga alla società per oggetti affidati alla sua custodia, e pei generi commessi per la distribuzione ai soci, salvo il caso di forza maggiore.

§ 42. Sta sotto l'immediata sorveglianza della direzione e commissione di sorveglianza, dalle quali riceve ordini, ed a cui deve concedere la visita d'ogni cosa affidatagli.

§ 43. Deve stare in magazzino conforme l'orario fissato dalla Direzione, e distribuire le merci appunto giusta la tariffa affidatagli.

§ 44. Non può accettare in magazzino nessuna merce senza l'approvazione della Direzione.

§ 45. Dei generi entrati ed usciti deve tenere esatto registro, ne incasserà gli importi, e ne farà consegna alla Direzione ogni giorno al chiudere del magazzino.

§ 46. Dovrà presentare una proporzionata cauzione, o competente e riconosciuta sicurtà.

§ 47. La Società senza esplicito e speciale permesso non lo autorizza a far credito alcuno nella distribuzione dei generi.

§ 48. È suo obbligo di tenere la pulizia e l'ordine nel magazzino, e di conformarsi in tutto al regolamento sociale.

Art.º XIV. Diritti ed obblighi dei soci.

§ 49. I soci hanno diritto:

a. di partecipare alle operazioni della società nella misura e nel modo stabilito dall'assemblea generale;

b. di partecipare agli utili netti dell'azienda sociale in proporzione del valore dei generi somministrati da loro alla società, e secondo le norme stabilite dall'adunanza generale e dal regolamento interno;

c. di servirsi esclusivamente per sé e pelle loro famiglie delle vettovaglie somministrate dal magazzino sociale alla tariffa prescritta, e ciò personalmente o per mezzo di persone della loro famiglia, e per nessun altro;

d. di intervenire alle adunanze generali, e di dare il voto in proporzione delle quote di partecipazione.

Il possesso di 1 a 5 quote dà il diritto ad un voto, e così di seguito in proporzione.

e. Se un socio è assente dalla propria famiglia, i suoi famigliari hanno diritto egualmente di farne le provviste giusta il capoverso c. quando sia avvertita la Direzione della assenza.

§ 50. I soci sono obbligati:

a. di versare l'importo delle quote di compartecipazione e delle tasse di buon ingresso a tempo e nel modo stabilito dall'assemblea generale;

b. di garantire solidalmente per tutti gli obblighi sociali validamente sussistenti cogli importi delle quote di compartecipazione da ciascuno sottoscritte, ed oltre a questo con altro importo decuplo allo stesso;

c. di assoggettarsi a tutte le disposizioni dello statuto, alle decisioni dell'adunanza generale, ai conchiusi della Direzione, ed al regolamento interno;

d. di provvedere presso il magazzino sociale le derrate ed i generi occorrenti solo per sé e famiglia e non per altri; contravvenendo a questo disposto, dovranno sottostare alla pena comminata d'essere sospesi a sei mesi dai benefici sociali, ed ancora ad altre molestie che potesse avere la società per tale deviazione;

e. di fornire alla società le rutte, bozzoli, ed altre eventuali produzioni ricavate dalla loro azienda rurale, nei modi e nella forma stabilite dal regolamento interno.

§ 51. Soci che entreranno nella società dopo la sua formale costituzione, devono versare anche la tassa di buon ingresso nella misura determinata dall'adunanza generale.

§ 52. I soci che non avessero ad uniformarsi alle norme dello statuto e del regolamento interno, e quelli che danneggiassero la società, dovranno essere chiamati all'ordine e condannati dalla Direzione alla rifusione dei danni recati e che essa potrà liquidare; oltre a questo ad una multa a profitto del fondo di riserva, ed in casi d'urgenza e di recidiva, può essere deliberata la loro esclusione dalla società.

§ 53. Alla fine dell'anno amministrativo devono venir chiuse tutte le partite, e sarà assunto l'inventario della sostanza sociale munito di tutti gli allegati e con una esposizione dello stato dell'azienda.

Il bilancio si deve compilare giusta i principi d'uso mercantile, e in uno specchio sommario deve contenere:

I. *Facoltà della società* (attivo)

a. Lo stato di cassa in danari contanti. b. I generi in magazzino giusta il listino del giorno.

c. Crediti eventuali.

d. Il valore dei mobili (fine anno).

e. Il valore degli immobili eventuali.

II. *I debiti sociali* (passivo).

a. I debiti delle varie specie senza riguardo a scadenze.

b. Quote pagate dai soci (capitale sociale).

c. Tasse di buon ingresso (fondo di riserva).

Il sopravanzo dell'attivo sul passivo costituisce il guadagno netto, e quello del passivo sull'attivo la perdita.

§ 54. La resa di conto ed il bilancio saranno esaminati dalla commissione di sorveglianza, e saranno esposti dopo ciò per otto giorni all'ispezione dei soci colle osservazioni eventuali della commissione di sorveglianza, per passare poscia all'assemblea generale per la finale liquidazione ed assolutoria.

Art.º XVI. Fondo di riserva.

§ 55. Mediante una parte proporzionata degli utili depurati, stabilita dall'assemblea generale, mediante le tasse di buon ingresso e mediante le eventuali multe inflitte ai soci viene formato un fondo di riserva per coprire spese imprevedute, per compera di oggetti, macchine, attrezzi ed accessori, e per far fronte a perdite eventuali. Questo fondo dovrà essere collocato a frutto presso altri fondi pubblici, quando non disponga altrimenti l'assemblea generale.

Art.º XVII. Uscita dalla società.

§ 56. Ogni socio può ritirarsi dalla società col fine di ciascun anno amministrativo, dando alla Direzione analoga disdetta in iscritto tre mesi prima dello spirare del medesimo.

La direzione deve accusare ricevuta in iscritto della fatta rinuncia.

§ 57. Il socio che si ritira resta però sempre

garante delle obbligazioni contratte dalla società fino all'uscita (contemplata nel § 50 lett. b.) per un anno dopo l'espriro di quello nel quale ha abbandonata la società.

§ 58. Solo dopo questo tempo avrà luogo la rifusione delle quote di partecipazione.

§ 59. I diritti d'ogni socio si estinguono:

a. quando egli perde i diritti civili;

b. quando venga condannato per reati derivanti da avidità di lucro;

c. quando segue la di lui morte.

§ 60. Al fondo di riserva non hanno diritto alcuno quei soci che si ritirano dalla società, e quelli che ne venissero esclusi, o che perdessero il diritto di appartenervi giusto il tenore dei §§ soprassegnati.

§ 61. Nel caso di morte di un socio i diritti e gli obblighi passano però per diritto agli eredi e successori che vanno al possesso degli stabili del defunto, e pei quali esso entrò in società.

Art.º XVIII. Iscrizione della società nei Registri Consorziali.

§ 62. La iscrizione della società nei competenti Registri Consorziali avrà luogo dietro domanda della Direzione eletta pel primo anno amministrativo ed indicata al § 67.

Art.º XIX. Pubblicazioni.

§ 63. Le eventuali pubblicazioni e avvisi della società si faranno nel — *Bollettino del Consiglio Provinciale d'agricoltura Sezione di Trento, e con placati nei rispettivi locali del Magazzino.*

Art.º XX. Scioglimento della società.

§ 64. Lo scioglimento della società può venire deliberato solamente dall'adunanza generale, e quando sieno adempite tutte le forme volute dalla legge 9 aprile 1873 N.º 70.

§ 65. Nel caso che la società venga sciolta, l'adunanza generale affiderà a chi crederà conveniente la liquidazione del patrimonio sociale, e ne determinerà la ripartizione o l'uso.

Art.º XXI. Disposizione finale.

§ 66. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 8 aprile 1873 N.º 70.

§ 67. I membri della prima Presidenza sono i seguenti:

Presidente.

M. R.º Don Lorenzo Guetti S. Em. di Vigò

Vice Presidente.

M. R.º Don Filippo Degasperis Cur. di S. F.º

Membri:

Bonavida Antonio For. di S. F.º

De Prez Giuseppe Di Campo Magg.

Carli Lorenzo fu Giacomo Di Vigò

Filippi Alessio Di S. F.º

Donati Giovanni Di Vigò

Giusta il § 24 art.º VIII sono obbligati tantosto ad insinuarsi per conseguire la registrazione del Consorzio presso l'i. r. Tribunale Circolare di conforme alle prescrizioni di legge.

I membri soprannominati della prima Presidenza durano in carica fino al 31 dicembre 1893 novanta. re. epoca che segnerà anco per l'avvenire la fine dell'anno amministrativo del primo esercizio e seguenti.

§ 68. La nomina delle future Direzioni sarà fatta almeno un mese prima della fine dell'anno amministrativo, il quale terminerà sempre col l'anno solare.

§ 69. Spetterà all'adunanza generale di approvare un regolamento interno, il quale, giusta il tenore del presente statuto, segnerà le regole pel buon andamento degli affari sociali.

LA PRESIDENZA:

TIONE

№ 11053.

Прим. 11/12 1883
2019 . 01

Leafen
m. d. Hofen k. k.
Statthaltere: abtheilung

in

Erant.

So von dem Privaten zum
Publico Don Lorenzo Guetti in
Trinfurter Anordnung auf
regulären Plätzen eines
Tages und Hoffentliches
in Publico Anordnung soll das
sofern Anordnung zu unter-
nehmen.

Done 5. September 1843
 Der h. h. anzioke. Gutsbesitzer.

Winn

3. Die holl. h. Führung. Eingraben des

pas

no 1-3

Ich habe mich hinsichtlich mitgeteilt,
daß sich in Tösch, gel. Bezirk
Tösch ein formaler. und unregelmäßiger

Allyn

Genossenschaft mit unkaputtbarer
Festung unter dem Namen "Soci-
etate di prestiti e di risparmio"
gebildet hat, welche am 3. Nov. d.
J. unter N-14 in der Genossenschafts-
Angelegenheit des fröhen H. Anstalts,
nicht eingelagerten Vertriebs. -

Wien 16. Dezember 1898

W. L. Lenz

M. Lenz
17/12

Herrn Herrn
Herrn Herrmann in Herrmann
Herrn Herrmann.

Herrmann
Herrmann

A. A.

Inchito i. r. Capitanato Distretto
in Fivè

Quanto è prescritto nel § 35 della legge 9 Aprile 1893
B. A. N. A. 70, la sottoscritta Società si presta a rimettere
a codesto inchito i. r. Capitanato alcune copie del proprio
statuto colla ricerca si valde inoltre all'Quelra i. r.
Luogotenente,

Fivè li 30 Novembre 1893.



Il Direttore
P. Guetti.

Tip. Monauni ed., Trento.

STATUTO

della Cassa rurale di prestiti e di risparmio

di



Add' 30 Ottobre

CAPITOLO I.

1893 /tre/

Denominazione, sede e scopo.

Art. 1. È costituita coll'atto presente una Società registrata a garanzia illimitata colla denominazione: *Cassa rurale di prestiti e di risparmio* con sede in

Fivè - Distretto di Novara

Art. 2. La Società ha lo scopo di migliorare sotto aspetto morale e materiale le condizioni dei propri soci, fornendo loro nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per l'esercizio dei loro affari e della loro economia agricola e favorendone il risparmio. A raggiungere il detto scopo la Società contrae prestiti passivi solidariamente garantiti e riceve depositi sia dai soci che da terzi.

Art. 3. La Società si studierà di dar vita ad istituzioni atte a migliorare nel rapporto morale e materiale le condizioni degli abitanti del Comune di *Fivè, Faoro*

Ballerio e Senniaga e di render possibile la fondazione di associazioni di consumo, di vendita, di produzione, concedendo prestiti ed aprendo crediti ai propri soci imprenditori di esse, sempre però naturalmente attenendosi alle prescrizioni di questo statuto.

Queste associazioni ausiliarie devono però essere sempre affatto indipendenti dalla Società ed avere una propria amministrazione, e la Società non può assumere per esse alcuna garanzia. *La società è costituita a tempo indeterminato*

CAPITOLO II.

Soci, loro diritti e doveri.

Art. 4. Possono essere membri della Società soltanto persone giuridicamente capaci, che offrano la guarentigia dell'onestà e della moralità individuale, che non facciano parte di un'altra società a responsabilità illimitata avente lo stesso scopo e che appartengono al comune di *Fivè e sopra detto*

Le domande di ammissione da parte di nuovi membri devono essere rivolte alla Direzione, cui spetta accettarle o respingerle giusta i premessi criteri e contro le deliberazioni della quale è consentito il ricorso alla Commissione di sindacato, che decide inappellabilmente.

Art. 5. La qualità di socio si perde per rinuncia, per cessazione della residenza nel circondario sociale, per esclusione e per morte.

Chi intende di uscire dalla Società o di prendere stabile dimora fuori del circondario sociale, deve presentare in iscritto la dichiarazione di uscita al Direttore della Società, il quale rilascia al petente fede di ricevimento.

Sarà escluso il socio che non adempia agli obblighi statutari, che si faccia perseguitare in giudizio per prestiti avuti o che altrimenti si renda indegno di appartenere alla Società.

L'esclusione avviene dietro conchiuso della Direzione, il quale dal Direttore deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio, con una breve indicazione dei motivi. — L'escluso può appellarsi per iscritto entro 8 giorni dall'intimazione del conchiuso di Direzione, alla Commissione di sindacato, la quale nella sua prossima sessione decide inappellabilmente.

In caso di esclusione, il nesso sociale termina scorsi 8 giorni dopo il conchiuso preso dalla Direzione; e se ebbe luogo ricorso, col giorno in cui viene sullo stesso deliberato dalla Commissione di sindacato.

La morte di un socio tronca il suo nesso colla Società; però questo continua colla vedova, qualora essa lo domandi.

Art. 6. I soci hanno diritto:

a) di intervenire alle adunanze generali e di avervi parola e voto. Questo diritto cessa col giorno della dichiarazione d'uscita, oppure con quello dell'entrata in vigore dell'esclusione dal nesso sociale.

Il diritto di voto deve venir esercitato personalmente e non può essere trasferito ad altri; le donne all'incontro possono esercitare il loro voto solo a mezzo di un procuratore che deve essere membro della società. Un membro non può assumere più d'una procura.

b) di ottenere prestiti di denaro secondo le prescrizioni del presente statuto e le deliberazioni dell'Adunanza generale e nei limiti e modi consentiti dai mezzi disponibili della Società.

c) di collocare denaro a frutto nella cassa sociale.

d) di vigilare e sindacare l'uso del denaro ottenuto a prestito dagli altri soci.

Art. 7. I soci sono obbligati:

a) di versare al loro ingresso nella Società una tassa di *frane due* quale contributo alle spese di amministrazione, che diventa assoluta proprietà della Società, nonchè una quota sociale di *frane una*, di completare la quota stessa qualora dovesse subire detrazioni per coprimento di perdite della Società (art 42), e di effettuare eventuali pagamenti posteriori che venissero stabiliti.

Nessun socio può possedere più di una di tali quote, che non possono essere cedute ad altri.

In caso di scioglimento della Società, le quote sociali vengono pagate dopo soddisfatti tutti i creditori a seconda dei mezzi disponibili.

Il ritiro della quota sociale da parte d'un socio, porta per conseguenza la cessazione dal nesso della Società.

b) di rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, a norma della legge sui consorzi industriali ed economici del 9 aprile 1873 e del disposto del presente statuto, pei prestiti passivi contratti dalla Società, pei depositi da essa ricevuti e per ogni altra sua obbligazione.

c) di osservare esattamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni della Società e di favorirne in ogni rapporto l'interesse, anche col sindacato di cui l'art. 6 lett. d.

d) di intervenire alle adunanze sociali a scanso di una multa di 10 soldi, e coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle altre rappresentanze della Società e il buon andamento delle cose sociali.

Art. 8. Per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui il recesso o la esclusione di un socio diviene efficace, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori della Società per due anni dal giorno stesso.

I membri che recedono dalla Società non hanno alcun diritto sul fondo di riserva (art. 41) o su qualunque altra sostanza della Società; essi sono soltanto facoltizzati di pretendere l'esborso della quota sociale quale essa risulta dopo la chiusura dei conti per l'anno in cui ebbe luogo il recesso del rispettivo consortista, e ciò un mese dopo la presentazione dei conti stessi, in quanto però fino a quella epoca non sia stato deliberato o disposto lo scioglimento della Società.

CAPITOLO III.

Organi della Società

Art. 9. Sono organi della Società: l'Adunanza generale dei soci; la Direzione, la Commissione di sindacato ed il Contabile-Segretario.

Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti. Al solo Contabile-Segretario potrà essere dall'Adunanza generale assegnata una retribuzione fissa.

Adunanza generale.

Art. 10. L'Adunanza generale è formata dai membri della Società e ne esercita tutti i diritti. Essa è ordinaria e straordinaria. Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente due volte all'anno, in primavera ed in autunno: la prima di esse nel maggio, la seconda nel novembre. Le straordinarie sono convocate d'iniziativa della Direzione della Commissione di sindacato, ovvero di un quinto dei soci mediante domanda scritta indicante scopo e motivi diretta al Direttore, o trattandosi di lagni verso i membri della Direzione, al Sindaco-capo.

Se il Direttore rispettivamente il Sindaco-capo e i loro sostituti trascurano di convocare a tempo debito l'adunanza, è autorizzato a farlo qualunque altro membro della Direzione e della Commissione di sindacato.

La convocazione deve farsi mediante affissione all'albo comunale dell'avviso coll'indicazione degli argomenti da trattare e con invito personale ai soci.

Fra convocazione ed adunanza devono scorrere non meno di 8, non più di 14 giorni.

Art. 11. Nelle Adunanze generali tiene di regola la presidenza il Direttore della Società o in caso di suo impedimento, il suo sostituto; in caso d'impedimento di entrambi il Sindaco-capo rispettivamente il suo sostituto. Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della Direzione, assume la Presidenza il Sindaco-capo o il suo sostituto.

Alla Adunanza generale resta libero, in caso di impedimento dei nominati o in quanto ritenesse opportuno per altri motivi, di affidare la presidenza ad un qualunque altro membro della Società.

Art. 12. L'Adunanza generale può prendere valide deliberazioni qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccetto che in riguardo a modificazioni dello statuto (art. 43), allo scioglimento della Società (art. 44) ed alle norme in genere che concernono il patrimonio sociale (art. 41).

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri della Società, purchè prese a maggioranza assoluta dai presenti.

Le votazioni e le elezioni si fanno per alzata e seduta o per levata di mano, quando l'Adunanza in singoli casi non decida espressamente che s'abbiano a fare a schede segrete o per appello nominale.

Il Preside dell'Adunanza generale prende parte alla votazione; a parità di voti, in casi di votazione aperta decide il voto del Presidente, e in caso di votazione segreta a mezzo di schede, la proposta si intende respinta.

Non possono essere presi validi conchiusi su oggetti non inseriti nell'ordine del giorno.

Sulle discussioni e deliberazioni d'Adunanza sarà tenuto un protocollo da firmarsi dal Presidente, dal Segretario e da un socio verificatore eletto dall'Adunanza.

Art. 13. L'Adunanza generale:

a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione in ispecie l'opera della Commissione di sindacato;

b) decide nella riunione di primavera sui conti dell'anno precedente, sull'impiego degli utili (art. 41) o sul coprimento delle perdite (art. 42);

c) elegge i membri della Direzione ed i sindaci, a parità di voti decidendo la sorte e gli uscenti essendo rieleggibili, e nomina il Contabile-Segretario;

d) fissa la somma massima totale di prestiti passivi che la Direzione può contrarre per conto ed in nome della Società ed il massimo del credito ch'essa può concedere ad un socio sia in una sola volta sia in più;

e) fissa il saggio dell'interesse da pagarsi postecipatamente dai soci pei prestiti loro concessi ed eventualmente quello delle quote sociali (art. 7);

f) determina, se lo ritiene opportuno, una retribuzione al Contabile-Segretario;

g) decide sull'aggregazione ad una federazione di società basate sugli stessi principii e sull'unione con un istituto di credito degno di fiducia;

h) fissa una multa da esigere dai soci assenti dalle adunanze generali senza giustificazione, la quale passa a favore del fondo di riserva o capitale sociale;

i) impone, qualora ritenga opportuno di aumentare il fondo sociale, a ciascun socio un contributo annuo fisso e, in caso, ne determina la misura;

l) forma l'istanza suprema nella decisione di tutti i reclami presentati contro l'amministrazione e, occorrendo, revoca il mandato dei singoli membri della Direzione, della Commissione di sindacato e del Contabile-Segretario, come pure delibera su eventuali processi contro membri della Direzione e della Commissione di sindacato.

m) elegge arbitri per l'appianamento di controversie.

Direzione.

Art. 14. La Direzione è composta del Direttore della Società, di un vice-direttore e di ~~un~~ altri membri possibilmente scelti fra gli abitanti formanti il Comune.

di *Five* *sitt* in modo che la Direzione possa avere conoscenza esatta delle condizioni di tutti i soci. Sono eletti, con distinta votazione, dall'Adunanza generale dei soci a maggioranza assoluta di voti e per ballottaggio in caso di parità.

Il Direttore resta in carica 4 anni ed è rieleggibile; gli altri membri della Direzione sono rinnovati per turno biennale. Nel primo biennio escono di carica per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità; gli uscenti sono rieleggibili.

In caso di rinuncia o d'impedimento durevole di un membro della Direzione, la Commissione di sindacato elegge un supplente, il quale rimane in carica fino alla prossima Adunanza generale, che procede alla scelta definitiva. La durata in ufficio dei supplenti è quella di coloro cui surrogano.

La prima Direzione viene precisata dall'art. 46.

I membri della prima Direzione sono legittimati da questi statuti (art. 46). In tutti i casi futuri la legittimazione segue a mezzo del relativo protocollo di elezione dell'Adunanza generale rispettivamente della Commissione di sindacato.

Art. 15. La Direzione amministra la Società e la rappresenta, eccettuato il caso di cui l'art. (25 d), giudizialmente e stragiudizialmente con tutte le attribuzioni che le spettano giusta i §§ 18, 19, 20 e 21 della legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873.

Il Direttore assieme al Ragioniere è responsabile di fronte alla Società del denaro sociale, e dell'esatta gestione degli affari giusta le norme portate dallo statuto e dal regolamento interno (§§ 22-23).

Il Direttore convoca e presiede le adunanze di Direzione e l'Adunanza generale e riferisce a questa sullo stato della Società, ad eccezione dei casi di cui gli articoli 11 e 24.

Art. 16. La Direzione si riunisce in regolare adunanza almeno una volta al mese; del resto ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domandano almeno 2 membri della Direzione o della Commissione di sindacato. L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere rimesso dal Direttore per iscritto e coll'indicazione degli oggetti da pertrattarsi ai membri della Direzione. Il Sindaco-capo deve venire avvertito ogni qualvolta ha luogo un'adunanza di Direzione.

Art. 17. Le deliberazioni della Direzione sono valide se assentite da più della metà de' suoi componenti e registrate nel libro delle sue adunanze. — In caso di parità di voti dirime quello del Direttore.

Trattandosi dell'interesse di un membro della Direzione, egli deve astenersi dall'intervenire e la relativa deliberazione della Direzione deve essere quindi sottoposta al voto della Commissione di sindacato.

Art. 18. La Direzione deve

a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto della Società ed i voti dell'Adunanza generale.

b) evadere gli affari in regolari sessioni da convocarsi dal Direttore.

c) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci.

d) decidere sulle spese e sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci entro i limiti assegnatili dall'Adunanza generale (art. 13 d) vegliando alla puntuale loro restituzione.

e) contrarre prestiti passivi per conto ed in nome della Società solo entro i limiti prescritti dall'Adunanza generale ed a norma dei bisogni della Società stessa.

f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa.

g) esaminare avanti il primo aprile d'ogni anno il bilancio ed il resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte alla Commissione di sindacato.

Art. 19. Per gli affari sociali i membri della Direzione non contraggono una responsabilità personale maggiore di quella di ogni altro socio, sempre che amministrino giusta le norme di questo statuto; caso contrario, a sensi della legge sui consorzi industriali ed economici dei 9 aprile 1873, essi sono responsabili personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili alla Società.

Commissione di sindacato.

Art. 20. La Commissione di sindacato è composta di un Sindaco-capo e di almeno due sindaci scelti e rinnovati colle norme stesse che valgono pei componenti la Direzione (art. 14).

In caso di mancanza di un sindaco, la Commissione si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima Adunanza generale, che procede all'elezione definitiva. La rappresentanza della Commissione spetta al Sindaco-capo o a chi ne fa le veci, ed in caso di impedimento di entrambe, a un membro della Commissione di sindacato dalla stessa destinato.

La legittimazione dei membri della Commissione di sindacato ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

Art. 21. La prima Commissione di sindacato viene eletta dalla Adunanza generale che segue immediatamente dopo la costituzione della Società.

Art. 22. La Commissione di sindacato deve radunarsi per il disimpegno dei suoi affari almeno 4 volte all'anno in seguito a speciale invito portante gli oggetti da pertrattare. Oltre a ciò il Sindaco-capo o chi ne fa le veci deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario o lo richiedono la Direzione o almeno due membri della Commissione di sindacato.

Art. 23. Per la validità delle deliberazioni della Commissione di sindacato valgono le norme stesse che quelle della Direzione.

L'esecuzione dei conchiusi segue a mezzo del Sindaco-capo; in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci, ed in caso d'impedimento anche di questi, a mezzo di un membro della Commissione di sindacato dalla stessa incaricato.

Art. 24. La Commissione di sindacato deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto della Società e dei conchiusi propri e di quelli dell'Adunanza generale. Essa ha diritto di ispezionare in ogni tempo gli atti della Società come pure la contabilità, e di chiedere l'esibizione dello stato di cassa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri.

Se trova che un membro della Direzione o la Direzione stessa o il Contabile Segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi della Società, ha il diritto di prendere tutte quelle misure che le sembrano necessarie per tutelare il bene della Società, sospendendoli anche dall'ufficio; essa deve però convocare tosto l'Adunanza generale e sottoporle il caso.

La Commissione di sindacato ha il diritto di chiedere in ogni tempo la con-

vocazione della Direzione (art. 16), o della Adunanza generale (art. 10) ed ha il dovere di far ciò ogni qualvolta crede minacciato l'interesse della Società.

Ad essa spetta, ove si tratti di accuse contro la Direzione, di convocare e presiedere l'Adunanza generale e di rappresentare la Società nelle azioni giudiziarie contro di quella.

Art. 25. La Commissione di sindacato ha specialmente:

a) di approvare, con quelle modificazioni che credesse opportune, il regolamento interno per la Direzione, per il Contabile-Segretario, e le norme generali di servizio che la Direzione le ha da sottoporre.

b) di disporre in caso di uscita, di impedimento o di morte di membri della Direzione o della Commissione di sindacato oppure del Contabile-Segretario, per le elezioni di completamento e di eleggere sostituti (art. 14 e 20).

c) di esaminare ogni anno fino al 1 maggio il resoconto annuale, il bilancio e le proposte sull'impiego degli utili e di riferire su ciò come pure sulla propria attività all'ordinaria Adunanza generale di primavera.

d) di rappresentare la Società nella conclusione di affari coi membri della Direzione e in processi determinati dalla Adunanza generale (art. 13).

e) di decidere sui ricorsi per non accettazione nella Società o per esclusione dalla stessa (art. 4 e 5).

f) di sorvegliare la regolare tenuta del registro dei soci, e di fare ogni anno almeno 3 improvvise revisioni dell'amministrazione e di cassa seguendo in proposito le norme portate dal regolamento interno.

Art. 26. La Commissione di sindacato è responsabile di fronte alla Società per l'esecuzione degli obblighi che le incombono. In caso di necessità, il Sindaco-capo deve disporre per l'esclusione di membri inerti dalla Commissione di sindacato e per le corrispondenti elezioni di completamento (art. 20).

I membri della Commissione di sindacato sono responsabili per il danno derivabile dall'inadempimento dei loro obblighi.

Contabile-Segretario.

Art. 27. Il Contabile-Segretario viene eletto dall'Adunanza dei soci a maggioranza di voti; dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Però tanto all'Adunanza generale che al Contabile-Segretario spetta il diritto di reciproca disdetta trimestrale.

Egli non può far parte nè della Direzione nè della Commissione di sindacato. Assieme alla Direzione egli è responsabile di fronte alla Società del denaro sociale e dell'esatta gestione degli affari. Egli deve perciò dar cauzione, che viene stabilita dall'Adunanza generale e che può venir prestata anche con garanzia solidale.

Il Contabile-Segretario ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienziosità al disbrigo degli affari che gli incombono specificati nel regolamento interno della Società.

La legittimazione del Contabile-Segretario ha luogo mediante il rispettivo protocollo dell'Adunanza generale, rispettivamente della Commissione di sindacato.

CAPITOLO IV.

Segnatura e pubblicazioni.

Art. 28. La segnatura per la Società segue con ciò che alla firma della Società scritta o stampata, il Direttore oppure il suo sostituto e un secondo membro della Direzione aggiungono la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari della Società devono essere firmate dal Direttore oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti all'art. 10 e all'art. 24 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

Art. 29. Gli atti sociali saranno pubblicati all'albo della Società in Fiore e secondo il bisogno mediante una sola pubblicazione nel periodico Bollettino del Consiglio R. d'Agricoltura Torino N. Trento o in altro pubblico foglio da determinarsi ogni anno dall'Adunanza generale.

Sulle pubblicazioni che vengono affisse nell'albo della Società, deve venir indicato e confermato colla firma del Direttore il giorno dell'affissione e dell'allontanamento, che di regola non può seguire prima di 14 giorni. — Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i termini, ai quali si riferisce la notificazione.

La Direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari, di cui deve in ogni modo servirsi per la convocazione dell'Adunanza generale.

CAPITOLO V.

Mezzi economici.

Art. 30. I mezzi economici della Società vengono costituiti mediante le quote dei soci (art. 7), le tasse d'ingresso (art. 7), i prestiti passivi che contrae la Società e i depositi che essa riceve. — Vi si aggiungono gli annui avanzi di bilancio, le eventuali multe inflitte ai soci ed ogni altro eventuale provento.

Depositi.

Art. 31. La Società potrà ricevere depositi da chiunque, anche da persone estranee al comune di Fiore e S. M. giusta le norme portate dal regolamento interno.

CAPITOLO VI.

Norme di amministrazione.

Prestiti passivi.

Art. 32. La Direzione è autorizzata ad assumere prestiti entro i limiti stabiliti dall'Adunanza generale ed in proporzione al bisogno.

Presentandosi la necessità di assumere prestiti per un importo complessivo superiore al massimo fissato dall'Adunanza generale, la stessa deve venir tosto convocata per decidere in merito. Il saggio di interesse per prestiti passivi unitamente ad eventuali spese sostenute sotto qualunque titolo, non può sorpassare il tasso d'interesse dei prestiti che concede la società, sotto responsabilità personale dei membri della Direzione.

Prestiti ai soci.

Art. 33. La Società si interdice ogni affare aleatorio ed arrischiato; la sua attività deve limitarsi, a scanso delle conseguenze di legge, al raggiungimento degli scopi statutari.

Essa non concede prestiti che ai soci previo attento ed accurato esame della capacità di credito e della moralità del petente, il quale deve dichiarare lo scopo per cui intende di impiegare il denaro che domanda a credito.

L'impiego dei denari accordati a prestito deve venire invigilato dalla Direzione e da tutti i soci, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabiliti, autorizza la Società alla disdetta dei rispettivi crediti ed all'esclusione dei rispettivi soci da proprio nesso.

Art. 34. La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati dall'Adunanza generale (art. 13 lett. d) ed in seguito a conchiuso della Direzione (art. 17). I prestiti possono di regola venir concessi soltanto a breve termine, fino ad un anno. La Direzione può però in seguito a motivata ricerca presentata a tempo dai concreditati, accordare un prolungamento del termine di pagamento fino alla durata complessiva di 2 anni. In casi degni di speciale considerazione, specie per danni elementari, l'Adunanza generale può sopra proposta della Direzione assentita dalla Commissione di sindacato, autorizzare la Direzione stessa a prolungare il termine del totale pagamento fino a 4 anni. — Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi per un termine più lungo, però verso una disdetta reciproca di mezzo anno. — Tali prestiti a lungo termine possono di regola venir praticati solo in quanto i mezzi della Società non siano presi in contribuzione per prestiti di altra forma. — Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale e totale del prestito ricevuto.

Art. 35. I prestiti in genere devono essere di fronte alla Società assicurati in modo tale da escludere per essa qualsiasi pericolo. Perciò i prestiti concessi ai soci saranno garantiti con malleveria o con ipoteca o con pegno.

Nell'accettare sicurtà od ipoteche si deve procurare che le rispettive somme siano pupillarmente assicurate. Valori in carte, calcolati al corso, devono superare di un terzo le somma da garantire.

Art. 36. L'Adunanza generale potrà ammettere la forma di accreditamento in conto corrente giusta le norme portate dal regolamento interno.

Art. 37. Il tasso d'interesse per le singole specie di prestiti viene fissato dalla Adunanza generale (art. 13 e). Lo stesso non può superare più dell'1 $\frac{1}{2}$ % il tasso d'interesse massimo fissato pei depositi. Gli interessi vengono pagati postecipatamente.

Disdetta dei prestiti.

Art. 38. La Società si riserva il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti ai soci con preavviso di 4 settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite qualora:

- a) i prestiti passivi contratti dalla Società siano denunciati in massa;
- b) il socio debitore o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso;
- c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per iscopi differenti dagli stabiliti all'atto della concessione del prestito;

Se verso un debitore della Società vien proceduto da parte di un terzo, la Società stessa è autorizzata ad esigere il suo credito senza previa disdetta.

Conto annuale e bilancio.

Art. 39. L'anno amministrativo della Società comincia col primo di gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il conto annuale come pure il bilancio devono essere chiusi al più tardi fino al 15 febbraio.

Il conto annuale deve contenere tutte le entrate e le uscite ordinate giusta le rubriche principali prescritte per la tenuta dei registri; il bilancio deve venir compilato giusta i principi d'uso mercantile; esso cioè deve contenere in uno specchio sommario:

A. *Attivo* cioè:

- a) lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno.
- b) le carte di valore giusta il listino al 31 dicembre.
- c) i crediti distinti nelle loro diverse specie. I crediti definitivamente inesigibili vanno elimitati, e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile.
- d) gli interessi attivi computati fino alla fine dell'anno che si chiude, sebbene non esigibili che posteriormente.
- e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente per cento per il deperimento.
- f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente.

B. *Passivo* cioè:

- a) i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza.
- b) le quote pagate dai soci.
- c) gli interessi passivi computati fino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente.
- d) il capitale sociale o fondo di riserva.

C. *Guadagno e perdita.*

Esame del Conto annuale e del bilancio.

Art. 40. La Direzione deve esaminare il conto annuale ed il bilancio, torre eventuali mancanze e sottoporle fino alla fine di aprile alla Commissione di sindacato assieme alle sue proposte approvate con conchiusi di Direzione. La Commissione di sindacato esamina ulteriormente con esattezza tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla Direzione le eventuali mancanze perchè vengano tolte, e compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'Adunanza generale, e la rimette assieme ai consuntivi ed alle pezze d'appoggio fino al primo aprile al Direttore.

Il Direttore cominciando dal primo maggio ha da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio, le relative proposte da presentare all'Adunanza generale e la relazione in proposito della Commissione di sindacato, e darà ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'Adunanza generale di primavera.

Patrimonio sociale.

Art. 41. Gli avanzi netti apparenti dal bilancio d'ogni esercizio sociale devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio della Società, ad incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento. Esso patrimonio o fondo sociale di riserva ha anzitutto lo scopo di coprire le eventuali perdite della Società e le eventuali deficienze degli annui bilanci.

Giunto che sia a tale entità da bastare agli scopi che la Società si propone, spetta all'Adunanza generale di erogarne i frutti per la riduzione del tasso di interesse dei prestiti ai soci o in genere per intenti di comune utilità.

I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, nè possono richiederne la divisione.

Ove la Società si sciogliesse, il patrimonio sociale sarà depositato presso un istituto riconosciuto come sicuro, presso il quale rimarrà intangibile finchè sorga nel comune di *Friedrich* una nuova Società con scopi analoghi a quelli contemplati dal presente statuto, alla quale sarà consegnato assieme agli interessi ed ai frutti degli interessi.

Coprimento di perdite.

Art. 42. Una perdita eruita a sensi dell'art. 39 viene coperta anzitutto col patrimonio sociale o fondo di riserva. Se questo non basta, viene detratto sopra conchiuso dell'Adunanza generale (art. 13 lett. b) un corrispondente importo dalle quote di partecipazione. Se anche dopo ciò resta scoperta una parte della perdita, è da indire in seguito ad analoga deliberazione dell'Adunanza generale, un pagamento suppletorio (art. 7 a) da prestarsi entro un dato termine, e che viene commisurato in parti eguali per tutti i soci.

Questo pagamento suppletorio può venir chiesto in caso di bisogno giudizialmente ed i soci si assoggettano per queste azioni civili espressamente al procedimento bagattellare.

CAPITOLO VII.

Modificazioni dello Statuto.

Art. 43. Tutte le norme in genere che concernono il patrimonio sociale o fondo di riserva portate dal presente statuto, non possono venir modificate se tutti i soci non vi aderiscono in regolare adunanza generale. — Per ogni altra modificazione dello statuto è necessaria e sufficiente l'adesione di due terzi di tutti i soci in un'adunanza generale.

Se questa adunanza generale non potesse deliberare per mancanza di numero, deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda adunanza, per la pertrattazione degli stessi oggetti, la quale potrà prendere validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti. Quest'ultima circostanza dovrà venire accentuata nel secondo invito.

CAPITOLO VIII.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 44. Lo scioglimento volontario della Società può deliberarsi solo se in una adunanza generale, a tal'uopo espressamente convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria una seconda adunanza per mancanza di numero, la stessa potrà definitivamente concludere lo scioglimento senza riguardo al numero dei comparsi.

In caso di scioglimento, la liquidazione segue giusta il prescritto dei §§ 41 e 52 della legge 9 aprile 1873 N.º 70.

Ultimata la liquidazione, vengono dati in custodia ad un socio i libri, gli scritti

ed i mobili ancor presenti della Società. I membri della Società ed i loro eredi conservano il diritto di ispezionare i libri e gli atti.

CAPITOLO IX.

Controversie.

Art. 45. Controversie fra i soci circa alle disposizioni del presente statuto, o circa altre questioni riguardanti la Società, vengono appianate da una giuria nominata dalla Adunanza generale, la cui decisione è inappellabile.

CAPITOLO X.

Prima Direzione.

Art. 46. I membri della prima Direzione sono i seguenti:

Sig.	G. Lorenzo Quetti	Locato	in	Fiavè	Direttore
»	Costante Festi	residente	»	1)	Vice-Dirett.
»	Manini	Fedele	»	1)	
»	Calza	Filippo	»	1)	
»	Quaroni	Agostino	»	Humiaza	
»	Calza	Luigi	»	Fiavè	
»	Festi	Domenico	»	1)	

Art. 47. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 ed alle norme del regolamento interno.

Fiavè 30 Nov. 1893

U. Bisetone
P. Quetti.

